

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE TEATRO DELL'ACCATTO APS



## ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Culturale Teatrale TEATRO DELL'ACCATTO APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montalcino (Si), Piazzale Fortezza n.11, e con durata illimitata.

## ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. l'allestimento e la produzione di spettacoli teatrali (almeno uno all'anno), in lingua e/o in dialetto, di carattere brillante, tradizionale e contemporaneo come attività primaria e continuativa;
3. la produzione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche in ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolti esclusivamente, o in modo prevalente, ai propri soci o a quelli di associazioni collegate;
4. la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

*Handwritten signatures:*  
Top: *dp*  
Bottom: *More all*

5. la realizzazione di iniziative editoriali (in stampa, video o altro), di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;
6. lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;
7. l'affiancamento, l'affiliazione o la collaborazione con Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
8. la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
9. la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco ed attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed interetnico;
10. la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività o iniziativa culturale.

Per la realizzazione di queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. Essa, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima convocazione utile. La delibera dell'Assemblea non è appellabile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. esaminare i registri dell'associazione;
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4. frequentare i locali dell'associazione;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
6. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i registri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7** **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel registro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

*Handwritten signature: Hono All. Jhr*

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal registro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulla esclusione degli associati;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento dell'associazione;
8. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

*Handwritten signature: Mario Cilli*

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
9. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
10. redigere i Regolamenti Interni per il funzionamento dell'Associazione;
11. decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
12. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Il Consiglio Direttivo è composto da:**

1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. il Segretario;
4. il Tesoriere;
5. i Consiglieri, in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 6 (sei).



**ART. 10**  
**(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 11**  
**(Segretario)**

Il Segretario ha il compito di preparare gli atti inerenti il funzionamento dell'attività sociale, alla cui determinazione concorre.

Inoltre ha il compito di:

1. accertare la legalità delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e redigerne i verbali;
2. curare e aggiornare il registro dei soci e dei volontari;
3. provvedere alla presentazione al Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti soci.

In caso di sua assenza o impedimento a partecipare alle sedute, il Presidente nomina un Segretario supplente, per la sola occasione, fra i membri del Consiglio.

**ART. 12**  
**(Tesoriere)**

È compito del Tesoriere sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità ed i registri contabili.

*Handwritten signature: Marelli*

**ART. 13**  
**(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 14**  
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 15**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti nell'attività sociale.

**ART. 16**  
**(Tessera sociale)**

La tessera sociale deve riportare la denominazione dell'Associazione, la data di consegna, la data di scadenza e la denominazione di Socio Ordinario.

Le quote annue associative non sono rimborsabili in nessun caso. Queste non sono altresì trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

#### **ART. 17 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 19 (Registri)**

L'associazione deve tenere i seguenti registri:

1. registro degli associati, tenuto a cura del Segretario, in forma cartacea e/o digitale;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in forma cartacea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
4. registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
5. registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in qualunque momento facendone richiesta, anche verbale, al Presidente.

#### **ART. 20 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 21 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto specializzato estraneo all'Associazione stessa.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 23 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGISTRO TO A CURA DI 286 19/02/2019

AL N° 286

VERSATI EURO € 200,00



19/02/2019